



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 23 febbraio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Ape sociale: chiarimenti Inps circa le novità per l'anno 2024](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Esonero IVS articolo 1, comma 5, Legge Bilancio 2024 ed arretrati: chiarimenti Inps](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Limite di età anagrafica per iscrizione al centro impiego, NASpl e DIS – COLL](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Onere della prova in caso di trasferimento con lavoratore che assiste familiare](#)

di Redazione

Ape sociale: chiarimenti Inps circa le novità per l'anno 2024

di Redazione

L'Inps, con [circolare 20 febbraio 2024, n. 35](#), fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge 213/2023, di Bilancio per l'anno 2024 in materia di Ape sociale.

Viene anzitutto prorogato il periodo di applicazione della misura, e quindi la validità inizialmente fissata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 179, Legge n. 232/2016 ora slitta al 31 dicembre 2024, ed al compimento dei 63 anni e 5 mesi, ferme restando invece le altre condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 179.

Proprio in relazione alla continuità operativa della misura, la circolare n. 35/2024 fa salve le previsioni già contenute, laddove non modificate, dalle circolari Inps n. 100/2016, n. 34/2018 e n. 62/2022, precedentemente pubblicate in merito allo stesso tema dall'Istituto.

Le nuove condizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti in anni precedenti, senza però aver trasmesso la relativa domanda.

Un elemento di novità estremamente importante introdotto dalla Legge di Bilancio per l'anno 2024 è costituito dalla incumulabilità rispetto a redditi da, in discontinuità rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2023, quando era possibile cumulare importi fino ad 8.000,00 € derivanti da prestazioni di natura subordinata e parasubordinata, ovvero 4.800,00 laddove connessi a lavoro autonomo.

Rispetto a coloro che avvanzeranno richiesta di Ape sociale nel corso del 2024 l'unica cumulabilità è prevista per i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali sino alla soglia di 5.000,00 €.

Viene confermata la cumulabilità sopra descritta nei confronti di coloro che hanno iniziato a fruire l'Ape sociale in anni precedenti, anche rispetto alle erogazioni effettuate nel corso del 2024.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più

Esonero IVS articolo 1, comma 5, Legge Bilancio 2024 ed arretrati: chiarimenti Inps

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 20 febbraio 2024, n. 749](#), fornisce chiarimenti in merito alla gestione dell'esonero IVS in ipotesi di emolumenti connessi dopo la cessazione del rapporto.

Il messaggio passa in rassegna anche le fattispecie nelle quali si registri una sospensione del rapporto.

Quanto sopra viene analizzato sia rispetto all'ambito del settore privato (quindi rientrante nel sistema UniEMens), sia per quanto concerne il pubblico impiego (in relazione al sistema ListaPosPA).

Il messaggio descrive le modalità di compilazione dei flussi, andando ad indicare i codici e gli elementi che debbono essere opportunamente valorizzati in caso di erogazione di importi successivamente alla cessazione del rapporto, ovvero in costanza di sospensione.

Allegato al messaggio un documento esplicativo che racchiude alcuni esempi di fattispecie ed annesse modalità compilative.

Da ultimo il messaggio precisa che detti controlli sono stati già implementati a partire dal periodo Dicembre 2023 e che resteranno non bloccanti sino al periodo marzo 2024, divenendo invece bloccanti (e quindi impedendo la trasmissione del flusso) a partire dal periodo aprile 2024.

Seminario di specializzazione

Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive

Scopri di più

Limite di età anagrafica per iscrizione al centro impiego, NASpl e DIS – COLL

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 20 febbraio 2024, n. 750](#), fornisce chiarimenti in merito all'età minima di iscrizione al centro per l'impiego ai fini dell'accesso alla NASpl ed alla DIS – COLL.

Il chiarimento da parte dell'istituto trova la sua ragione nella necessità, per coloro che intendono accedere alle citate misure di sostegno alla disoccupazione involontaria, di fornire immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa nonché alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso un proprio parere all'Istituto, con il quale è stato chiarito che la previsione del limite massimo di età per l'iscrizione al centro per l'impiego sussiste solo nei confronti di coloro che rientrano nel collocamento mirato.

Al di fuori di tali fattispecie non sussiste un limite massimo.

Viceversa, viene previsto un limite minimo che coincide con il compimento del 16esimo anno di età.

In relazione a ciò, non è possibile rilasciare la DID in ai fini dell'accesso alla NASpl ed alla DIS – COLL nei confronti di soggetti aventi età anagrafica inferiore, con conseguente esclusione dell'accesso stesso alle medesime prestazioni.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



Onere della prova in caso di trasferimento con lavoratore che assiste familiare

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 gennaio 2024, n. 47, ha stabilito che in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più